

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2012, N. 7038: la nozione di “sottoprodotto” a seguito del D.Lgs. n. 205/2010.

«Il D.L.vo 3 dicembre 2010 n. 2005 ha introdotto, nel D.L.vo 152/2006, l'art.184 bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che “.. ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 183 lett. p) D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente” (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10711 del 28.1.2009). È inoltre necessario che “.... le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art.183, comma primo lett. p) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, come modif. dal D.L.vo 16.1.2008 n. 4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo” (cfr. cass. sez. 3 n. 14323 del 4.12.2007-depo 7.4.2008).

Infine, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art. 183 comma primo let. p) D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo” (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 41836 del 30.9.2008).

I principi sopra richiamati, debbono ritenersi “validi” pure alla luce della disciplina contenuta nell'art. 184 bis. ».

«E, palesemente, nel caso di specie, non può parlarsi di sottoprodotto, non ricorrendo tutte le “condizioni” richieste dalla norma.

In particolare, gli oggetti trasportati (bicicletta, ciclomotore, lavatrici, bombole ...) non erano certo originati da un “processo di produzione ...” di cui al comma 1 lett. a), né potevano essere utilizzati senza alcun ulteriore trattamento (lett. c). ».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Guido	De Maio	Presidente
Dott. Claudia	Squassoni	Consigliere
Dott. Alfredo M.	Lombardi	Consigliere
Dott. Renato	Grillo	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere

Camera di Consiglio
del 18.1.2012

Sentenza

N. *46*

Registro Generale
N.27259/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Fiorenza Filippo

nato il 7.12.1942

avverso l'ordinanza del 18.5.2011
del Tribunale di Alessandria

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

lette le conclusioni del P. G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

OSSERVA



1) Con ordinanza in data 18.5.2011 il Tribunale di Alessandria rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Fiorenza Filippo, indagato per il reato di cui all'art.256 comma 1 lett.a) del D.L.vo n.152/2006, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Acqui Terme del 18.4.2011, con il quale veniva convalidato il sequestro operato dalla P.G. e contestualmente disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat tg. DR 343ZE) e del carico di rifiuti di natura ferrosa trasportati.

Premetteva il Tribunale che, a seguito di un'operazione di controllo, i Carabinieri avevano accertato che l'autocarro, condotto da Fiorenza Filippo, trasportava, per conto della Cooperativa sociale "I Ferraioli", i seguenti rifiuti ferrosi: una bicicletta, un ciclomotore, due lavatrici, due calderine, filo di legatura in ferro, bombole GPL.

Tanto premesso in fatto, riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus del reato ipotizzato.

Secondo i Giudici del riesame il provvedimento di iscrizione dell'impresa Cooperativa "I Ferraioli" legittimava il trasporto dei rifiuti "propri" (e cioè ~~di~~ provenienza degli stessi dal soggetto autorizzato) e non attraverso soggetti terzi, quali l'indagato; si era in presenza, quindi, di una gestione di rifiuti provenienti da soggetti terzi e presso tali terzi raccolta, al di fuori della previsione dell'atto autorizzatorio.

Né ictu oculi emergeva la sussumibilità del materiale trasportato nel novero dei sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis del D.L.vo 152/2006 (introdotto dal D. L.vo 2 dicembre 2010 n.205).

Sussisteva, poi, il periculum in mora per impedire l'ulteriore prodursi del reato.

2) Ricorre per cassazione Fiorenza Filippo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'art.184 bis D.L.vo 152/06.

Richiamando tutti i rilievi contenuti nel ricorso e nei motivi aggiunti, assume il ricorrente che siano, in particolare, passibili di censura le generiche argomentazioni adoperate dal Tribunale per escludere che il materiale trasportato possa essere considerato "sottoprodotto".

Dopo un breve exursus sulla nozione di sottoprodotto, deduce il ricorrente che, a norma dell'art.184 bis cit., la sostanza, per essere considerata sottoprodotto, debba essere originata da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto. E' inoltre necessario l'impiego del sottoprodotto nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo (la nuova norma non prevede però che l'impiego dell'oggetto o della sostanza avvenga nel medesimo ciclo che li ha originati e neanche che essi siano destinati a produrre un diverso bene).

Infine deve essere certo che il bene o la sostanza saranno utilizzati nel corso dello stesso e/o in un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, senza alcun ulteriore trattamento e che non vi siano impatti negativi sull'ambiente o la salute.

I materiali trasportati non potevano considerarsi rifiuti, ma sottoprodotti, e quindi esonerati dalle autorizzazioni necessarie per i rifiuti.



In particolare la certezza del riutilizzo emergeva : a) dalla indicazione contenuta nella iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Cooperativa I Ferraioli (l'attività di raccolta viene qualificata come attività ordinaria e quindi finalizzata al riutilizzo); b) dalle allegate copie dei formulari rifiuti emerge la risalente prassi commerciale, in forza della quale il Fiorenza trasportava i materiali ferrosi presso ditte specializzate, che li fondevano e li riutilizzavano in altro ciclo produttivo, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla pratica industriale.

Non sussistendo il fumus del reato, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

3.1) Con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro e della documentazione in atti, ha ritenuto che il materiale trasportato fosse da considerare "rifiuto".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici" (cfr.cass.sez.3, 9.4.2002 n.14762).

3.2) Né può, certamente farsi riferimento alla nozione di sottoprodotto

3.2.1) A norma dell'art.183 comma 1 lett.p) D.L.vo 152/2006, come modificato dall'art.2 comma 20 D.L.vo n.4/2008, che aveva novellato l'art.183 del D.L.vo 152/2006, erano sottoprodotti le sostanze ed i materiali secondo i seguenti criteri, requisiti e condizioni: "a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; b) il loro impiego sia certo fin dall'inizio ed integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; c) soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto c); e) abbiano un valore economico di mercato".

Il D.L.vo 3 dicembre 2010 n.205 ha introdotto, nel D.L.vo 152/2006, l'art.184 bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art.183 comma 1 lett.a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni. a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute

e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

3.2.2) La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che "...ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art.183 lett.p) D.L.gs.3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.10711 del 28.1.2009). E' inoltre necessario che "... le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art.183, comma primo lett.p) D. L.vo 3 aprile 2006 n.152, come modif.dal D.L.vo 16.1.2008 n.4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo" (cfr. cass.sez.3 n.14323 del 4.12.2007-depo 7.4.2008).

Infine, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art.183 comma primo let.p) D.L.gs. n.152/2006 ad opera del D.Lgs.n.4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.41836 del 30.9.2008).

3.3) I principi sopra richiamati, debbono ritenersi "validi" pure alla luce della disciplina contenuta nell'art.184 bis.

E, palesemente, nel caso di specie, non può parlarsi di sottoprodotto, non ricorrendo tutte le "condizioni" richieste dalla norma.

In particolare, gli oggetti trasportati (bici, ciclomotore, lavatrici, bombole...) non erano certo originati da un "processo di produzione..." di cui al comma 1 lett.a), né potevano essere utilizzati senza alcun ulteriore trattamento (lett.c).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2012

Il Consigliere est.



Il Presidente

